

INFRATRASPORTI.TO S.R.L.

Corso Novara, 96

10152 – Torino

www.infrato.it - +39 011.5592711

APPALTO N. 38/2021

Metropolitana Automatica di Torino - Linea 1.

Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 122, 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'officina ed eventuale realizzazione del nuovo deposito treni (opzionale) siti presso il Compensorio Tecnico di Collegno ("CTC"), in Collegno, Via Tampellini – Corso Pastrengo.

**CUP D81D16000010001 (Ampliamento Officina Treni)
CUP D81E20000410007 (Nuovo Deposito Treni – opzionale)
CIG 8935284D9B**

DISCIPLINARE DI GARA

1. INFORMAZIONI GENERALI E NORMATIVA APPLICABILE

Infratrasporti.To s.r.l. (di seguito, "Infra.To") è società a socio unico Comune di Torino, iscritta nell'Elenco delle società in house tenuto dall'ANAC in data 23 gennaio 2020, con sede in Torino, corso Novara, n. 96, capitale sociale euro 217.942.216,00, con codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 10319310016, in qualità di Concessionaria della Metropolitana Automatica di Torino – Linea 1.

In coerenza con il piano degli investimenti, in previsione dell'attivazione del prolungamento ovest della linea fino alla stazione Cascine Vica e dell'acquisto di nuovi treni compatibili con l'infrastruttura VAL, Infra.To - per il miglioramento e l'incremento del servizio - ha la necessità di ampliare l'officina treni del Compensorio Tecnico di Collegno.

Tale ampliamento consentirà infatti non solo di incrementare il numero di linee complessivamente disponibili per la manutenzione del parco rotabile, ma anche la creazione delle nuove linee (oggi non esistenti) necessarie per la manutenzione dei nuovi treni in corso di acquisizione, che sebbene compatibili con l'infrastruttura VAL presentano caratteristiche (geometriche e tecniche) differenti e tali da risultare incompatibili con le linee presenti nell'officina attuale. Infatti, a differenza dei VAL, i nuovi treni saranno costituiti

dall'accoppiamento di n. 2 doppiette comunicanti tra loro e permetteranno al loro interno il libero interscambio dei passeggeri.

L'intervento dell'ampliamento officina è interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) con Decreto 2 marzo 2018 n. 86 ed è in corso di definizione l'iter autorizzativo avanti al Comune di Collegno, competente al rilascio dei titoli necessari, nonché allo stesso Ministero.

Pur tenuto conto della suddetta disponibilità di finanziamento e che il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato in data 17/09/2021, si precisa che la stipulazione del Contratto d'Appalto e l'avvio dell'esecuzione dell'ampliamento dell'officina treni resta in ogni caso subordinata all'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta, indicati nella relazione generale di progetto (cod. MTL1T2A0-EZOOAOFRO02 1-A), e necessari per procedere alla cantierabilità dell'opera.

Considerato inoltre che, Infra.To ha concluso e validato in data 28/09/2021 la progettazione esecutiva del nuovo deposito treni, anch'esso sito nel Comprensorio Tecnico di Collegno (TO), per il quale è stato avviato l'iter procedurale avanti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per l'ottenimento del relativo finanziamento, in virtù della necessità di procedere speditamente alla realizzazione anche di quest'ultimo fabbricato, strategicamente rilevante per il parcheggio del nuovo materiale rotabile di prossima acquisizione, Infra.To ha scelto di prevedere quale attività opzionale della presente procedura di gara la realizzazione dei lavori del nuovo deposito treni presso il Comprensorio Tecnico di Collegno (TO), nei termini e nei modi descritti nella documentazione di gara.

Con determina dell'A.U. 11 ottobre 2021 n. 170 è stata dunque indetta la presente procedura di gara aperta per la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'officina con l'opzione di poter procedere anche alla realizzazione del nuovo deposito treni, condizionata al rilascio del relativo finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

L'inserimento nel presente appalto di un'attività "opzionale" (realizzazione del nuovo deposito treni) si rende necessaria in considerazione dell'autonomo impegno di spesa non ancora disponibile, contrariamente alle risorse già accessibili messe a disposizione per l'attività principale (ampliamento dell'officina).

Tenuto conto del particolare contesto geografico ove sorgerà l'ampliamento dell'officina manutenzione treni, all'interno del comprensorio tecnico di Collegno (TO), ove è altresì prevista - nelle immediate vicinanze e, in caso di rapido ottenimento del finanziamento, in sovrapposizione temporale - la realizzazione del nuovo deposito treni, alla luce della momentanea indisponibilità dell'impegno di spesa dedicato alla realizzazione del nuovo deposito, considerate:

- la condivisione degli spazi limitrofi, l'esecuzione dei lavori in stretto coordinamento con GTT gestore delle aree e dei manufatti esistenti, su cui svolge senza interruzioni il proprio esercizio;

- il medesimo sistema costruttivo adottato (strutture ad elementi prefabbricati) e le analogie in materia di interfaccia ed adeguamento delle componenti impiantistiche, che consentono potenziali e non trascurabili economie di scala;
- l'esigenza di limitare il numero di soggetti potenzialmente interferenti tra loro, con conseguenti benefici anche sotto il profilo della sicurezza e del risparmio dei tempi di esecuzione;
- l'obiettivo strategico, non appena si concretizzerà il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della parte opzionale, di ridurre complessivamente i tempi esecuzione di entrambe le opere, in modo da renderle disponibili sia per l'attivazione del prolungamento ovest, sia per l'arrivo del nuovo materiale rotabile.

Infra.To ha scelto, conformemente ai principi di economicità, efficacia ed efficienza che regolano l'azione amministrativa e che impongono alla pubblica amministrazione il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di risorse, di bandire un'unica gara senza suddivisione in Lotti, con previsione di un'attività opzionale.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. a), Infra.To individua, inoltre, la possibilità di introdurre in corso d'opera modifiche al contratto d'appalto per l'estensione degli impianti fotovoltaici anche alle coperture dell'officina e del deposito esistenti, ai sensi delle specifiche clausole di cui al successivo punto 3.2.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'arch. Fabio Bolognesi, dipendente di Infra.To.

Il Direttore dei Lavori è l'ing. Emilio Avitabile, dipendente di Infra.To.

La presente procedura è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (d'ora in avanti, anche il "Codice"), con le semplificazioni ed accelerazioni consentite dal D.L. 70/2020 conv. in L. n. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021, ivi compresa la facoltà della stazione appaltante di procedere all'esecuzione anticipata del contratto senza necessità di specifica motivazione.

Le offerte, e in caso di aggiudicazione tutte le attività, dovranno garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato con applicazione da parte dell'aggiudicatario dei CCNL di riferimento.

La procedura è integralmente gestita dalla piattaforma di e-procurement "TuttoGare" (di seguito, "il Sistema") mediante la quale saranno gestite tutte le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione delle procedure di gara, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Il Sistema, raggiungibile all'indirizzo <https://infrato.tuttogare.it/index.php>, richiederà la preventiva iscrizione dalla voce "Registrazione operatore economico" visualizzabile sulla Homepage.

Per effettuare la registrazione si dovranno seguire le istruzioni contenute nelle Norme Tecniche di Utilizzo disponibili sul Portale e comunque raggiungibili all'indirizzo https://infrato.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php.

In caso di problematiche relative al corretto funzionamento della Piattaforma è esclusivamente competente il gestore di sistema contattabile alla email assistenza@tuttogare.it oppure +39 02 40 031 280.

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documentazione

2.1.1. La documentazione di gara è costituita da:

0) il Bando di gara;

1) il presente Disciplinare e relativi allegati:

- 1.A Modello domanda di sopralluogo;
- 1.B Modello domanda di partecipazione;
- 1.C Modello dichiarazioni integrative;
- 1.D Scheda requisiti art. 90;
- 1.E Scheda cooptazione;
- 1.F Offerta tecnica: Scheda Deposito materiali;
- 1.G Offerta tecnica: Scheda individuazione delle principali forniture;
- 1.H Offerta tecnica: Scheda Estensione dei periodi di manutenzione in garanzia”;
- 1.I Scheda Offerta economica: Ribasso unico di gara
 - a. Lista 7 colonne Ampliamento officina
 - b. Lista 7 colonne Nuovo deposito treni

2) il Capitolato Speciale d’Appalto prestazionale d’appalto Parte A relativo all’ampliamento officina;

3) il Capitolato Speciale d’Appalto prestazionale d’appalto Parte A relativo al nuovo deposito (opzionale);

4) lo Schema di Contratto per la realizzazione dell’ampliamento officina;

5) lo Schema di Atto integrativo al Contratto dell’ampliamento officina per la realizzazione del nuovo deposito (opzionale);

6) il Modello di Protocollo di legalità in corso di approvazione dalla Prefettura territorialmente competente che sarà sottoscritto con l’Aggiudicatario.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul Sistema. I Modelli sono resi disponibili in formato editabile al fine di facilitarne la compilazione. Tuttavia, è richiesto all’operatore economico di evidenziare il colore giallo tutte le modifiche apportate ai Modelli.

2.1.2. La documentazione di progetto. Il Concorrente dovrà acquisire il progetto esecutivo, sia con riferimento all’attività di realizzazione dell’ampliamento officina sia con riferimento

all'attività di realizzazione del nuovo deposito, previo pagamento di € 150,00 (IVA compresa) su c/c bancario INTESA SAN PAOLO – IBAN IT50R0306903390100000000774 intestato a Infratrasporti.To s.r.l. con indicazione della causale “Appalto 38/2021: acquisto documentazione di progetto”. Il Concorrente dovrà inviare copia dell'eseguito pagamento alla Stazione Appaltante all'indirizzo pec: infratrasportitosrl@legalmail.it, indicando altresì un indirizzo email (non pec) utile per l'accesso all'area riservata FTP. In seguito la Stazione Appaltante fornirà le credenziali di accesso all'area riservata contenente la documentazione.

2.1.3. Si segnala che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. art. 32 co. 14 bis, il computo metrico estimativo non farà parte del Contratto.

2.1.4. E' responsabilità di ciascun concorrente avere preso visione di tutta la documentazione messa a disposizione da Infra.To, compresa la documentazione progettuale, affinché questi possa tenere conto di tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni locali per l'allestimento del cantiere e della viabilità di accesso, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sui lavori oggetto dell'affidamento e, quindi, sulla determinazione dell'importo offerto. Con la presentazione dell'offerta il concorrente espressamente **rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi.**

2.2. Sopralluogo, Chiarimenti e Comunicazioni

Sopralluogo obbligatorio

Il sopralluogo presso l'officina in esercizio e presso l'area in cui sorgeranno i corpi di fabbrica dell'ampliamento officina e del nuovo deposito all'interno del Comprensorio Tecnico di Collegno è **obbligatorio**, precisando che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi e del contesto di intervento. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Il sopralluogo dovrà essere richiesto tramite pec all'indirizzo infratrasportitosrl@legalmail.it inviando la richiesta redatta sul Modello allegato al presente Disciplinare (Allegato 1.A), con almeno due giorni di anticipo rispetto alla data di sopralluogo da indicare a preferenza. Alla richiesta di sopralluogo, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico richiedente, dovrà essere allegato specifico atto di delega con indicazione dei soggetti delegati, nonché i documenti di identità del delegante e dei delegati.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il **2 novembre 2021.**

Data, ora e luogo del sopralluogo saranno confermati ai concorrenti tramite il Sistema con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da altro soggetto munito di specifica delega. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegata all'Offerta, Busta A – Documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/altro soggetto incaricato da uno solo degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o anche da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico/altro soggetto incaricato da uno solo degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati munito di delega. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Chiarimenti

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate entro il termine del **9 novembre 2021 ore 14** esclusivamente in lingua italiana tramite il Sistema, cliccando "Formula quesito" visibile all'interno del pannello di gara.

Le risposte saranno fornite da Infra.To, in forma anonima, di seguito al quesito proposto, sempre tramite Sistema, entro il 10 novembre 2021 ore 14.

Non saranno accettati quesiti formulati con modalità diverse da quanto indicato ai punti precedenti e/o pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti ad indirizzi diversi da quelli su indicati anche se riconducibili ad Infra.To

Comunicazioni

I Concorrenti sono tenuti ad indicare il proprio indirizzo PEC, o per i concorrenti avente sede legale in altro Stato membro l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, ai sensi del Codice, art. 76.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

3. OGGETTO D'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto la realizzazione dei lavori di ampliamento dell'officina e l'eventuale realizzazione del nuovo deposito treni (opzionale) siti presso il Comprensorio

Tecnico di Collegno ("CTC"), in Collegno, Via Tampellini – Corso Pastrengo, secondo quanto meglio specificato nello Schema di contratto e relativo Atto integrativo (Allegati 4 e 5) e nei Capitolati Speciali d'Appalto – parte A (Allegati 2 e 3), cui si rinvia.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli interventi di seguito descritti, secondo quanto previsto negli elaborati dei rispettivi progetti esecutivi.

3.1 Ampliamento Officina Treni

L'intervento prevede le seguenti opere:

- Ampliamento dell'attuale fabbricato officina (opera principale) sul lato est dell'edificio esistente mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato strutturalmente indipendente, ma collegato e coerente all'attuale officina, costituente un unico compartimento antincendio, con l'inserimento di ulteriori 3 vie di manutenzione e riparazione, parallele e in affiancamento alle cinque già esistenti, predisposte per treni di lunghezza 52m. L'ampliamento comprende tutte le opere civili quali strutture (principalmente prefabbricate), finiture architettoniche ed impianti (sollevamento treni, raffrescamento, termici, ventilazione, idraulici/sanitari, drenaggio, antincendio, aria compressa, elettrici f.m., traslazione, di terra, di rilevazione incendi, diffusione sonora ed evacuazione, fotovoltaico);
- Realizzazione di un nuovo spogliatoio al piano interrato del fabbricato uffici/officina, in locali attualmente destinati a locali di sgombero;
- Opere di finitura e impianti per i locali archivio al piano interrato del fabbricato uffici.
- Ampliamento del parcheggio auto interno al CTE, con allargamento della rampa di accesso e la creazione di un sistema di controllo accessi automatico nell'area di Guardiania;
- Pavimentazione di aree esterne: un piazzale in asfalto destinato ad ospitare un'area di stoccaggio (per container e cassoni rifiuti) al posto di un'area attualmente finita a ghiaietto; una corsia in asfalto drenante per la realizzazione di un collegamento carrabile con l'area PKM;
- Assistenza muraria relativa alle attività varie a rimborso ad enti terzi.

Si evidenzia che le opere sopra elencate sono da intendersi parte integrante del progetto e strettamente correlate e funzionali all'ampliamento dell'officina, soprattutto in considerazione della necessità di incrementare il personale in essa operante e provvedere alla riorganizzazione delle attività.

L'opera nel suo complesso, ma anche ogni singolo componente, non solo dovrà risultare del tipo, della forma, delle dimensioni e con le caratteristiche tecniche precisate nel progetto esecutivo, bensì dovrà risultare perfettamente ed intimamente connesso con l'edificio, con gli impianti e

con le opere esistenti, perfettamente funzionante secondo i requisiti funzionali antincendio, le specifiche prestazionali e gli standard architettonici e confort ambientale definiti in progetto e concordati con GTT, attuale e futuro gestore dell'intero complesso edilizio.

Pertanto, tra gli obblighi dell'Appaltatore vi è anche quello di perseguire il risultato che, una volta realizzato, l'ampliamento soddisfi i requisiti tecnici-funzionali prefissati (inserimento di n. 3 ulteriori vie per la manutenzione/riparazione dei nuovi treni da 52 m), risulti perfettamente e omogeneamente integrato con l'edificio e con gli impianti esistenti e che infine venga a costituire con il volume edificato esistente un unico compartimento ai fini della prevenzione antincendio.

Analoga obbligazione di risultato vale anche per le opere accessorie dell'appalto che dovranno risultare altresì perfettamente e omogeneamente integrate con gli edifici e con gli impianti esistenti.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovranno essere preservati i sistemi ed i metodi costruttivi previsti in progetto, le prescrizioni contrattuali e le regole dell'arte.

Per quanto riguarda i componenti impiantistici connessi ai "martinetti per il sollevamento dei treni" l'Appaltatore, quale fornitore dell'impianto, avrà il compito di redigere la progettazione di dettaglio costruttivo e gli elaborati di cantierizzazione in relazione ai prodotti industriali da lui prescelti. L'Appaltatore dovrà inoltre prevedere l'effettuazione di prove tecniche sperimentali (in stabilimento e/o in sito) al fine di confermare l'efficacia del proprio impianto e/o se debbano eventualmente essere apportate migliorie e dovrà infine evidenziare quali siano gli interventi manutentivi da prevedere i problemi connessi alla manutenzione.

I lavori oggetto dell'appalto, comprensivi degli oneri della sicurezza, rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e D.M. 10 novembre 2016 n. 248.

Cat.	Descrizione	Importi
OG1	Edifici civili e industriali - Opere architettoniche	€ 2.017.864,81
OS1	Lavori in terra	€ 193.778,03
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	€ 104.835,06
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	€ 973.575,77
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	€ 359.645,45
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	€ 639.861,96
OS21	Opere strutturali speciali	€ 45.175,53
OS27	Impianti per la trazione elettrica	€ 330.442,74
OS28	Impianti termici e di condizionamento.	€ 297.141,05
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 867.016,32

TOTALE	€ 5.829.336,72
---------------	-----------------------

3.2 Nuovo Deposito Treni (parte opzionale)

L'intervento prevede le seguenti opere:

- fabbricato destinato a deposito treni a fianco dell'edificio deposito esistente e strutturalmente indipendente da esso;
- copertura leggera, con relativa struttura metallica di sostegno, della zona utilizzata per l'esecuzione di lavori sui treni a fianco dell'edificio deposito esistente e strutturalmente indipendente da esso;
- nuova cabina elettrica.

Relativamente alle modalità di esercizio dell'opzione per la realizzazione del nuovo deposito da parte di InfraTo si rimanda al successivo art. 4 "Opzione".

I lavori oggetto dell'appalto, comprensivi degli oneri della sicurezza, rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e D.M. 10 novembre 2016 n. 248:

Cat.	Descrizione	Importi
OG1	Edifici civili e industriali	€ 1.204.184,65
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 340.894,87
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	€ 608.543,28
OS1	Lavori in terra	€ 786.063,30
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	€ 929.815,05
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 197.058,20
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 849.020,93
TOTALE		€ 4.915.580,28

3.3 Eventuale estensione impianti fotovoltaici (modifiche art. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Ai sensi di quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. a), Infra.To si riserva la facoltà di introdurre in corso d'opera modifiche al contratto d'appalto che prevedano l'estensione degli impianti fotovoltaici anche alle coperture dell'officina e del deposito esistenti sulla base dei seguenti parametri.

	Impianto fotovoltaico su copertura OFFICINA ESISTENTE	Impianto fotovoltaico su copertura DEPOSITO ESISTENTE	TOTALE
Superficie impianto FV	1.516 m ²	2.680 m ²	4.196 m ²
Importo lavori stimato	€ 606.000,00	€ 784.000,00	€ 1.390.000,00
Importo oneri della sicurezza stimato	€ 18.000,00	€ 15.680,00	€ 33.680,00
Importo complessivo stimato	€ 624.000,00	€ 799.680,00	€ 1.423.680,00
Durata presunta dei lavori	45 gg	80 gg	125 gg

Le modifiche di contratto relative agli impianti sopra indicati saranno richieste dalla Stazione Appaltante applicando le stesse condizioni del Contratto d'appalto principale (ampliamento officina) e dell'eventuale Atto integrativo (nuovo deposito), mantenendo i medesimi prezzi unitari offerti dal concorrente in sede di gara e senza concedere alcun riconoscimento di maggiori costi ed oneri in favore dell'Appaltatore, in ragione del fatto che tali opere modificano solo le quantità di categorie di lavori già ricomprese nei rispettivi contratti e che la loro esecuzione dovrà avvenire in parallelo rispetto alle altre attività e concludersi entro i termini finali contrattualmente pattuiti.

4. OPZIONE

Tenuto conto dei tempi stimati per l'ottenimento delle risorse necessarie alla realizzazione del nuovo deposito treni, Infra.To si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione entro e non oltre 365 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto per la realizzazione dell'ampliamento officina mediante comunicazione pec inviata all'Appaltatore.

Alla comunicazione dell'esercizio del diritto d'opzione farà seguito la sottoscrizione di un Atto integrativo (Allegato 5), alle condizioni economiche specificatamente offerte dall'aggiudicatario in sede di gara per la parte opzionale, sulla base del cronoprogramma e del progetto esecutivo posto a base di gara.

Si precisa che l'esercizio del diritto d'opzione è condizionato dall'ottenimento dei finanziamenti statali a copertura dell'intero intervento da realizzare.

Nel caso in cui la formalizzazione delle risorse economiche necessarie non dovesse pervenire in tempo utile rispetto al termine sopra indicato, Infra.To potrà rinunciare all'esercizio del diritto opzione senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. Resta salva la facoltà delle parti di concludere l'Atto integrativo relativo al deposito alle stesse condizioni definite in sede di gara anche in un momento successivo a quello sopra indicato, qualora il finanziamento venisse ottenuto dopo i 365 giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto per la realizzazione dell'ampliamento officina.

5. VALORE DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente appalto, posto a base di gara, come meglio specificato nei Capitolati – parte A, cui si rinvia, è pari a € 5.829.336,72, oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 153.275,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l'ampliamento officina e pari a € 4.915.580,28, oltre IVA ai sensi di legge, di cui € 95.726,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per il nuovo deposito treni (parte opzionale), e così per un importo complessivo di € **10.744.917,00** di cui € **249.002,16** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Nel dettaglio:

Descrizione	Ampliamento officina	Nuovo deposito (opzionale)	Ampliamento Officina + Nuovo Deposito (opzionale)
A) Lavori a corpo	€ 5.676.061,21	€ 4.819.853,63	€ 10.495.914,84
B) Oneri per la sicurezza	€ 153.275,51	€ 95.726,65	€ 249.002,16
Totale complessivo	€ 5.829.336,72	€ 4.915.580,28	€ 10.744.917,00

L'importo a base di gara è stato ottenuto mediante l'applicazione dei prezziari di riferimento Regione Piemonte Edizione 2020 e mediante la formulazione di nuovi prezzi.

6. DURATA

I termini di esecuzione dell'appalto dell'**ampliamento officina** sono definiti nel cronoprogramma a base di gara e sono pari a **420 giorni naturali consecutivi**, a far data dal giorno di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018.

I termini di esecuzione indicati sono comprensivi delle tempistiche per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori.

Infra.To ha facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, quindi in deroga al periodo di *stand still*, nelle ipotesi previste dall'ultimo capoverso dell'art. 32, comma 8 del Codice ed ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. a), D.L. n. 76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito in L. n. 120/2020.

I termini di esecuzione delle attività opzionali (**nuovo deposito treni**) che saranno oggetto di specifico Contratto, sono definiti nel cronoprogramma a base di gara e sono pari a **365 giorni naturali consecutivi**, a far data dal giorno di consegna dei lavori ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018.

I termini di esecuzione indicati sono comprensivi delle tempistiche per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori.

7. CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC 21 dicembre 2016 n. 1377 e alla Delibera ANAC 20 dicembre 2017 n. 1300, pubblicate sul sito di ANAC, Sezione "Contributi in sede di gara", allegando la ricevuta di pagamento ai documenti di gara.

Il valore del contributo a carico dell'operatore economico è pari a: € 200,00.

La mancata presentazione della ricevuta di pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a condizione che il pagamento sia stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8. SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli in forma singola o associata secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Sono ammessi alla presente procedura anche operatori economici con sede in Stati esterni all'Unione europea, in considerazione della particolare complessità tecnica dei prodotti richiesti.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese dirette).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all' art. 45, comma 2, lettera b), quest' ultimo indica i consorziati per i quali concorre. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art.45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110, commi 4 e 6 del Codice, possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate

ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i RTI vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto;

- tuttavia l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 267/1942, tra il momento del deposito della domanda e il deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del R.D. 267/1942 è tenuta ad avvalersi di impresa ausiliaria ai sensi del comma 4 dell'art.110 del Codice come modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. "Sblocca cantieri") convertito in L. n. 55/2019. Tale impresa ausiliaria non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.

- parimenti, l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore economico ai sensi del comma 6 dell'art.110 del Codice come modificato dal D.L. n. 32/2019 (c.d. "Sblocca cantieri") convertito in L. n. 55/2019.

Le imprese consorziate appartenenti a consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice in riferimento alle quali il consorzio concorre, nonché l'impresa ausiliaria (qualora si ricorra all'avvalimento ex art. 110 del Codice) non devono trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 6 del Codice medesimo.

9. REQUISITI GENERALI

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010), oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

In caso di lavori, servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 s.m.i.).

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

10.1. Requisiti di idoneità:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, oppure Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23.06.2004.

10.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa

E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- possesso di **certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001** rilasciata da soggetti accreditati. In caso RTI o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati **ad eccezione delle imprese che assumono i lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II;**
- possesso di **attestazione di qualificazione (SOA)**, ai sensi dell'art. 61 del DPR 207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in proprio o tramite R.T.I. da costituire o già costituito, in particolare:
 - **Relativamente alla categoria prevalente OG1** il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OG1 cl. IV-bis o superiore, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità **e la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001**. In caso di RTI si applica il D.P.R. n. 207/2010 art. 92.
 - **Relativamente alla categoria scorporabile OS4 (super-specialistica)**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS4 cl. III o superiore e la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS4 cl. III o superiore (in possesso altresì di certificazione di qualità UNI EN ISO9001) o, obbligatoriamente, subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OS 4 cl. III o superiore (in possesso altresì di certificazione di qualità UNI EN ISO9001), coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 105 co. 5 del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30%.
 - **Relativamente alla categoria scorporabile OS13 (super-specialistica)**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS13 cl. III-bis o superiore. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS 3 cl. III-bis o superiore o, obbligatoriamente, subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OS 3 cl. III-bis o superiore,

- coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 105 co. 5 del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30%.
- **Relativamente alla categoria scorporabile OS18A (super-specialistica)**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS18A cl. III o superiore. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS18A cl. III o superiore o, obbligatoriamente, subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OS18A cl. III o superiore, coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 105 co. 5 del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30%.
 - **Relativamente alla categoria scorporabile OS21 (super-specialistica)**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS21 cl. I o superiore oppure essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS21 cl. I o superiore oppure in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; oppure, obbligatoriamente, subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OS21 cl. I o superiore, coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 105 co. 5 del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30%.
 - **Relativamente alla categoria scorporabile OS30 (super-specialistica)**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS30 cl. III-bis o superiore e la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS30 cl. III-bis o superiore e in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001 o, obbligatoriamente, subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OS30 cl. III-bis o superiore e in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001, coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 105 co. 5 del Codice, il subappalto è ammesso nel limite del 30%.
 - **Relativamente alla categoria scorporabile OG6**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OG6 cl. II o superiore e la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OG6 cl. II o superiore e in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001 o, obbligatoriamente, subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OG6 cl. II o superiore e in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001, coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente.
 - **Relativamente alla categoria scorporabile OG9**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OG9 cl. II o superiore e la certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001. In caso contrario potrà costituire RTI con

impresa qualificata nella categoria OG9 cl. II o superiore e in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001 o, obbligatoriamente, subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OG9 cl. II o superiore e in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO9001, coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente.

- **Relativamente alla categoria scorporabile OS3**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS3 cl. I o superiore o in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore oppure in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010; oppure, subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OS3 cl. I o superiore, coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente, o in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
- **Relativamente alla categoria scorporabile OS28**, il concorrente dovrà possedere la qualificazione SOA nella categoria OS 28 cl. II o superiore. In caso contrario potrà costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS 28 cl. II o superiore o, obbligatoriamente, subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OS 28 cl. II, coprendo il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente.
- **Relativamente alla categoria scorporabile OS1 (a qualificazione non obbligatoria)**, il concorrente qualora non sia in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS1 cl. III o superiore, potrà eseguire tali lavorazioni direttamente oppure potrà subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OS1 cl. III o superiore, coprendo, in entrambi i casi, il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. In alternativa, potrà comunque costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS1 cl. III o superiore.
- **Relativamente alla categoria scorporabile OS27 (a qualificazione non obbligatoria)**, il concorrente qualora non sia in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS27 cl. II o superiore, potrà eseguire tali lavorazioni direttamente oppure potrà subappaltare interamente ad impresa qualificata nella categoria OS27 cl. II o superiore, coprendo, in entrambi i casi, il relativo importo con la qualificazione nella categoria prevalente. In alternativa, potrà comunque costituire RTI con impresa qualificata nella categoria OS27 cl. II o superiore.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Si precisa che la qualificazione nella categoria OG11, certificata da attestazione SOA, è equiparabile alla qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 stante il principio di assorbimento tra categoria generale OG11 e categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30 (art. 3, comma 2, Decreto MIT 10/11/2016 n. 248, emanato ai sensi art. 89, co.11 del Codice).

L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) Art. 3 D.M. n. 248/2016 nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Per i concorrenti che intendessero comprovare i requisiti ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, si rinvia alla Scheda requisiti di cui all'Allegato 1.D e 1.E (infra 16.3).

10.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i RTI, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

In caso di RTI, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE di tipo orizzontale, le quote percentuali di apporto dei requisiti di qualificazione indicate dalle imprese facenti parte del raggruppamento/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete/consorzio ordinario/GEIE non potranno essere inferiori a quelle minime previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, per la categoria in cui sia costituito il raggruppamento/aggregazione di imprese di rete/consorzio/ orizzontale.

In caso di RTI, consorzio ordinario di concorrenti, di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.P.R. 207/2010, i requisiti di qualificazione economico finanziari e tecnico-organizzativi

richiesti devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria.

I requisiti relativi alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunti dal raggruppamento di tipo orizzontale ai sensi dell'art. 48, comma 6, ultimo periodo, del Codice (costituendo un raggruppamento di tipo misto).

10.4. Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e organizzativa di cui al punto 9.1., devono essere posseduti, secondo quanto disposto dall'art. 47 del Codice, modificato dal D.L. n. 32/2019 come sotto riportato:

1. per l'ammissione alla procedura di affidamento dei soggetti di cui all' art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice; il consorzio può spendere, oltre ai propri requisiti anche quelli delle consorziate esecutrici e quelli delle consorziate non esecutrici;
2. i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante;
3. l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

11. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Non sono suscettibili di avvalimento l'iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Non sono suscettibili di avvalimento, ai sensi del D.M. n. 248/2016 art. 1 co. 2, **le categorie super-specialistiche** di valore superiore al 10% dell'appalto e in particolare le categorie scorporabili OS4, OS13, OS18A, OS21 e OS30.

E' ammesso l'istituto della cooptazione alle condizioni di cui all'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. L'operatore economico cooptato non può né subappaltare né affidare a terzi la propria quota di lavori. L'impresa cooptata non assume lo status di concorrente, non può

acquistare alcuna quota di partecipazione all'appalto né può subappaltare o comunque affidare a terzi i lavori che le vengono affidati. In caso di cooptazione da parte del concorrente di altre imprese, il DGUE di cui al punto 16.2. dovrà essere prodotto anche dall'impresa cooptata, la quale dovrà altresì compilare la scheda di cooptazione di cui all'Allegato 2.E.

Si precisa che ai fini dell'applicabilità dei limiti di cui all'art. 89 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il valore dell'opera che verrà in rilievo sarà quello definito nell'oggetto del Contratto sottoscritto (per l'attività principale obbligatoria – ampliamento officina - e, successivamente, solo in caso di esercizio del diritto d'opzione, per l'attività opzionale – nuovo deposito treni).

12. SUBAPPALTO

Considerato che il presente appalto rientra tra i cd. "lavori complessi" per la particolare tipologia delle opere da realizzare, l'utilizzo di materiali e componenti innovativi (martinetti) e l'esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche, anche al fine di consentire una più ampia partecipazione all'esecuzione dei lavori da parte delle micro-imprese, piccole e medie imprese secondo i rispettivi settori specializzati di competenza ed in funzione delle effettive categorie e specializzazioni previste in progetto, il subappalto sarà consentito nella misura massima del 50% ai sensi del D.L. n. 77/2021 art. 49, conv. in L. n. 108/2021.

Per le categorie super-specialistiche OS4, OS13, OS18A, OS21 e OS30 l'eventuale subappalto non può superare il 30% per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso ai dell'art. 105 co. 5 del Codice.

L'operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota percentuale. Le dichiarazioni di subappalto dovranno essere effettuate in modo non generico indicando esattamente le lavorazioni o le parti di opere e la categoria a cui afferiscono.

Nel caso di RTI o Consorzio ordinario, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare le medesime prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Si precisa che ai fini dell'applicabilità dei limiti di cui all'art. 105 co. 5 del Codice, il valore dell'opera che verrà in rilievo sarà quello definito nell'oggetto del Contratto sottoscritto (per l'attività principale – ampliamento officina - e, successivamente, solo in caso di esercizio del diritto d'opzione, per l'attività opzionale – nuovo deposito).

13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto (€ **10.744.917,00**) e, precisamente, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato

la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai RTI o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria garantisce alla stazione Appaltante il mantenimento e serietà dell'offerta fino all'aggiudicazione per tutti i concorrenti e fino alla stipulazione per l'aggiudicatario. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto o dell'Atto integrativo.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con bonifico;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui al "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", emanato con D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n.31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza

- dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile; c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
 7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall'art.93, comma7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.45, comma2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della richiesta di partecipazione;
- la mancata presentazione di elementi a corredo della domanda di partecipazione ovvero di condizioni di partecipazione alla successiva gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda stessa;

Ai fini della sanatoria, Infra.To assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, Infra.To può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, Infra.To procede alla **esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. è facoltà di Infra.To invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata tramite il Sistema entro e non oltre il **17 novembre 2021 ore 14** previa la registrazione dell'operatore economico.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'Offerta è composta da tre buste:

Busta A – Documentazione amministrativa

Busta B – Offerta Tecnica

Busta C – Offerta economica.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l'accesso al Sistema, il concorrente deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare la pertinente documentazione amministrativa nell'ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA AMMINISTRATIVA».

La “Busta A - Documentazione amministrativa” deve contenere:

- la domanda di partecipazione (*infra* 16.1);
- il DGUE da compilare a video (*infra* 16.2);
- le dichiarazioni integrative e Scheda requisiti (*infra* 16.3);
- la documentazione a corredo (*infra* 16.4);
- il presente Disciplinare, sottoscritto digitalmente per accettazione.

16.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione dovrà essere presentata preferibilmente secondo il modello allegato (**Allegato 1.B**). In **assolvimento dell'imposta di bollo**, il concorrente dovrà applicare la marca da bollo del valore di € 16,00.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Ciascun soggetto raggruppato o consorziato partecipante alla gara dovrà compilare e sottoscrivere la Domanda di partecipazione. Si invita la mandataria o a controllare la correttezza e l'esattezza delle informazioni contenute nella domanda di partecipazione di ciascun membro.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante della società o da soggetto munito dei necessari poteri;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

16.2. DGUE

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE, generato dal Sistema.

- **Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.** Parte precompilata.
- **Parte II - Informazioni sull'Operatore Economico.** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle Sezioni A e B.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione anche della Sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare: **a)** il DGUE a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B, alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI. **b)** Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata. **c)** Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso Infra.To, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. **d)** Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria, come meglio sopra specificato. e) Dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria di cui al successivo art. 16.3

In caso di ricorso al subappalto, si richiede inoltre la compilazione della sezione D. Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

- **Parte III - Motivi di esclusione.** Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A, B, C e D. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti, di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- **Parte IV - Criteri di selezione.** Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A, B, C e D per le parti di competenza.
- **Parte VI - Dichiarazioni finali.** Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito nei necessari poteri.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'ANAC) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Infra.To ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara

rispetto ai soggetti che rivestono le cariche, di cui all'art. 80, comma 2 e 3 del Codice o nuove operazioni societarie, gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80. In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione", producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.

Infra.To si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti, di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

16.3. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo il modello allegato da Infra.To (**Allegato 1.C**), con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
2. dichiara
 - a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - b) i dati identificativi del consorzio stabile (*se del caso*);
 - c) remunerativa l'offerta economica presentata poiché per la formulazione ha tenuto conto (i) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi eventuali; (ii) delle circostanze generali, particolari e nessuna esclusa, che possono aver influito o possono influire sulla prestazione del servizio e/o sulla determinazione dell'offerta medesima;
 - d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
 - e) di autorizzare Infra.To, in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura; **oppure** non autorizza Infra.To, in caso di accesso agli atti da parte di altro concorrente, a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle motivazioni addotte in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere puntualmente motivata ai sensi dell'art. 53 comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., nonché del Regolamento (CE);
4. di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, impegnandosi a svolgere l'incarico affidato secondo quanto previsto dal Capitolato e gli ulteriori documenti tecnici allegati alla presente lettera di invito.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare a Infra.To la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante o da soggetto munito dei necessari poteri.

Le dichiarazioni integrative sono presentate dai seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
 - dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
 - da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici;
- nel caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice le dichiarazioni dovranno essere rese anche dall'impresa ausiliaria;
- nel caso di cooptazione le dichiarazioni integrative dovranno essere rese anche dall'impresa cooptata.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui l'operatore economico, ai fini della qualificazione necessaria alla partecipazione alla presente procedura debba dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. 207/2010 art. 90, dovrà rendere specifica dichiarazione utilizzando il **Modello Allegato 1.D**, da sottoscrivere digitalmente da parte del soggetto munito dei necessari poteri. Nel caso di partecipazione associata (RTI, consorzio, ecc.), tale Modello dovrà essere compilato e presentato dall'operatore/i interessato/i, facente/i parte del raggruppamento. Si ricorda che la dichiarazione potrà essere effettuata esclusivamente in riferimento alle attività per le quali è stato già emesso il relativo CEL (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135).

Nel caso in cui l'operatore economico si avvallesse della cooptazione, Infra.To mette a disposizione il **Modello Allegato 1.E**.

16.4. Documentazione a corredo

La documentazione a corredo deve contenere:

1. visura camerale del concorrente;
2. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori;
3. in caso di sottoscrizione da parte del procuratore, copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura che andrà allegata nella sua versione più recente;
4. PASSOE di cui all'art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e, in caso di avalimento, all'ausiliaria;
5. garanzia provvisoria rilasciata ai sensi dell'art. 93 del Codice, recante l'impegno del garante di rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per una ulteriore durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, dovrà essere altresì allegata in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo la certificazione di cui alla norma, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
6. impegno del fideiussore di cui all'articolo 93, comma 8, del Codice;
7. certificazioni SOA / UNI EN ISO 9001, in possesso del concorrente, in formato digitale o scansione dell'originale cartaceo;
8. ricevuta di pagamento del contributo ANAC;
9. i seguenti documenti:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n.

82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

III. **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione** (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato sottoscritto con firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 16.4. potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella “Busta B – Offerta Tecnica”, a **pena di esclusione**, deve essere contenuta l'Offerta Tecnica, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione di cui al successivo punto 19.

L'Offerta tecnica è costituita da:

- Relazione descrittiva sull'organizzazione del cantiere da redigere secondo le modalità di cui al successivo punto 19.1;
- Relazione descrittiva sulla gestione ambientale del cantiere da redigere secondo le modalità di cui al successivo punto 19.1;
- “Scheda Deposito materiali” di cui all'Allegato 1.F;
- “Scheda individuazione delle principali forniture” di cui all'Allegato 1.G;
- “Scheda “Estensione dei periodi di manutenzione in garanzia” di cui all'Allegato 1.H.

Si precisa, altresì, che:

- le soluzioni tecniche-funzionali migliorative e/o integrative parte integrante e sostanziale dell'offerta presentata, connesse alla specifica scelta dei materiali, impianti e non definibile a priori (quali ad esempio: martinetti, passerelle, sistemi di fissaggio dell'impianto fotovoltaico, impianti di traslazione, ecc.), non potranno dare luogo ad ulteriori oneri. Tali soluzioni dovranno risultare coerenti con il progetto e saranno sottoposte all'autorizzazione della Direzione Lavori e della Stazione Appaltante. Esse comunque non devono costituire variante al progetto posto a base di gara;
- nessun onere verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle elaborazioni e agli studi inerenti alle soluzioni migliorative e alle integrazioni tecniche comprese nell'offerta;
- le eventuali migliorie proposte dal concorrente saranno a totale carico del soggetto aggiudicatario e saranno comprese e compensate nelle corrispondenti voci di elenco prezzo previste per l'appalto ed a cui si riferiscono.

Si ricorda che con la presentazione dell'Offerta l'Aggiudicatario si obbliga integralmente ad eseguire quanto in essa contenuto, secondo le modalità di cui alla documentazione di gara nonché alle eventuali modalità migliorative proposte dallo stesso operatore economico. In caso di inserimento nell'Offerta tecnica di dati non corrispondenti al vero, tale circostanza potrà essere qualificata come una falsa dichiarazione in merito ai requisiti per la partecipazione alla gara.

L'Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed Allegata a Sistema.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente e dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, **non ancora costituiti**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore **di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento** temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti;

- nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti **già costituiti**, l'offerta tecnica potrà essere sottoscritta digitalmente anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale **mandataria**;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'Offerta Tecnica è sottoscritta dal consorzio medesimo.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella "Busta C – Offerta Economica", a pena di esclusione, deve essere contenuta la Scheda offerta economica debitamente compilata riportante:

- A. l'indicazione del **ribasso percentuale unico** offerto, fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere, calcolato sulla base della somma degli importi risultanti dalla compilazione delle **Liste 7 colonne** relative all'**ampliamento officina** (Allegato 1.I.a) e **nuovo deposito** (Allegato 1.I.b) in riferimento al valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'attività opzionale (nuovo deposito treni), pari a **€ 10.744.917,00** di cui **€ 249.002,16** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- B. gli "**oneri della sicurezza afferenti all'operatore**", individuando i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice. Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa **non possono essere pari a "zero" pena l'esclusione**. Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ed imputabili allo specifico appalto;

C. i **costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice. Il costo della manodopera **non può essere pari a "zero" pena l'esclusione.**

L'offerta economica dovrà essere generata a video sul Sistema, allegando **a pena di esclusione** il suddetto allegato 1.I).

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

In caso di discordanza tra l'offerta economica indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella più conveniente per Infra.To.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 95, comma 3, e 133 del Codice, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché valutata congrua e conveniente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione dell'Offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

		Punteggio
A	Offerta Tecnica	70
B	Offerta Economica	30
	TOTALE	100

19.1 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO
A.1	Relazione descrittiva sull'organizzazione del cantiere	max 30
A.2	Relazione descrittiva sulla gestione ambientale del cantiere	max 10
A.3	Messa a disposizione di un'area deposito materiale nei pressi del luogo di intervento	max 10
A.4	Individuazione delle principali forniture	max 10
A.5	Estensione dei periodi di garanzia	max 10
	TOTALE	max 70

Per quanto riguarda la scala di valutazione, i criteri motivazionali adottati per ciascun criterio di valutazione sono i seguenti:

A.1	Relazione descrittiva sull'organizzazione del cantiere
<p>Criteria motivazionali</p>	<p>Il Concorrente dovrà predisporre una relazione descrittiva che, sulla base del sistema costruttivo adottato in progetto (elementi prefabbricati) e delle specifiche circostanze locali (comprensorio tecnico GTT di cui dovrà essere preservata la funzionalità e sicurezza, durante tutte le fasi realizzative), illustri la logistica di cantiere e la sequenza delle lavorazioni <u>principalmente per l'ampliamento officina e con indicazioni di massima anche per il nuovo deposito</u>, anche sulla scorta di eventuali esperienze pregresse analoghe, per tipologia di sistema costruttivo adottato e contesto lavorativo, appunto, a quelle previste nel presente appalto.</p> <p>Alla suddetta relazione, dovranno essere allegati, <u>per il solo ampliamento officina</u>, schemi grafici esemplificativi che siano in grado di illustrare all'interno del perimetro assegnato, l'organizzazione interna degli spazi di cantiere disponendoli nel modo più adatto anche in funzione dei carichi sospesi, i percorsi e gli orari di ingresso/uscita dei mezzi da e per il cantiere, la dislocazione delle aree di carico/scarico/stoccaggio dei prefabbricati e delle altre attrezzature, del programma di produzione e di approvvigionamento degli elementi prefabbricati, le postazioni di lavoro esterne, lo schema di montaggio degli elementi prefabbricati, l'area destinata a baraccamenti e uffici.</p> <p>La relazione dovrà essere composta da massimo 20 facciate A4 per la parte descrittiva e da massimo 20 schede A3 per gli schemi grafici di massima, comprensivi di ogni elemento (es. cartiglio, indice, etc.).</p> <p>La relazione dovrà essere organizzata secondo il seguente schema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organigramma del cantiere. 2. Layout di cantiere. 3. Analisi dei programmi lavori di progetto e relative ottimizzazioni, soprattutto sulle fasi di produzione, approvvigionamento e montaggio dei prefabbricati. 4. Gestione della logistica di cantiere, nel rispetto di quanto previsto nei PSC, con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione degli spazi e dei sorvoli; • interferenza tra le attività di cantiere e le contestuali e permanenti attività lavorative presenti H24 all'interno dell'officina GTT esistente e, più in generale, del comprensorio; • lavorazioni da effettuare in aree esterne in prossimità delle linee di trazione elettrica dei treni, alimentate da barre guida laterali a 750 V a corrente continua (pista di prova treni situata ad est e vie di corsa già predisposte ubicate a sud del fabbricato ampliamento officina); • lavorazioni da effettuare in prossimità delle vie di manutenzione treni all'interno dell'officina esistente, in

	cui la trazione elettrica dei veicoli avviene mediante connessione a prese PAT alimentate a 750 V a corrente continua.
A.2	Relazione descrittiva sulla gestione ambientale del cantiere
Criteria motivazionali	<p>Il Concorrente dovrà predisporre una relazione descrittiva su come intende organizzare <u>principalmente il cantiere dell'ampliamento officina</u> e fornire indicazioni di massima per il nuovo deposito sotto il profilo organizzativo ed ambientale, con particolare riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. orari di lavoro da contestualizzare rispetto alle esigenze di GTT, come indicato nel documento "MTL1T2A0-EZOOAOFR004 - Vincoli al contorno delle aree di intervento e condizioni di lavoro dettate da GTT – Relazione"; 2. gestione di terre e rocce da scavo e siti di conferimento: sulla scorta del progetto il quantitativo totale di terreno da movimentare è inferiore a 6.000m³ per cui è ammessa una gestione semplificata, come peraltro indicato nella relazione illustrativa e dichiarato nella richiesta di permesso a costruire. Raccolta differenziata dei rifiuti e loro tempestivo smaltimento (da indicare specifiche modalità di gestione e frequenza di smaltimento); 3. modalità esecutive dei lavori e provvedimenti utili a contenere la produzione di rumore, la generazione di polvere, soprattutto nei confronti dell'officina esistente dove si svolgono attività lavorative GTT. <p>La relazione dovrà essere composta da massimo 15 facciate A4 per la parte descrittiva e da massimo 15 schede A3 per gli schemi grafici di massima, comprensivi di ogni elemento (es. cartiglio, indice, etc.).</p>
A.3	Messa a disposizione di un'area per il deposito dei materiali entro 15 km del luogo di intervento
Criteria motivazionali	<p>In relazione al contesto specifico in cui dovranno essere svolti i lavori dell'<u>ampliamento officina</u>, delle procedure di sicurezza previste per l'ingresso/l'uscita dei fornitori, la ridotta disponibilità di spazi sulle aree di intervento e limitrofe, peraltro da destinare a spazi di manovra anche per la movimentazione e l'installazione degli elementi prefabbricati, l'Appaltatore dovrà dichiarare, compilando la Scheda "Deposito materiali", la disponibilità (attraverso titolo di proprietà, contratto di locazione o altro accordo scritto) di un'area da destinare a deposito materiali nelle vicinanze del luogo di intervento (<15km). In caso di esercizio dell'opzione da parte della Stazione Appaltante, la piena disponibilità del suddetto deposito dei materiali dovrà essere garantita anche per tutta la durata dei lavori del nuovo deposito treni.</p>
A.4	Individuazione delle principali forniture
Criteria motivazionali	<p>Il Concorrente dovrà completare la scheda "<u>individuazione delle principali forniture</u>" dell'<u>ampliamento officina</u> (contratto principale)</p>

	per la definizione di un indice numerico sulla base del quale sarà determinato il punteggio.
A.5	Estensione dei periodi di garanzia
Criteri motivazionali	Il concorrente dovrà completare la scheda “ <i>Estensione dei periodi di manutenzione in garanzia</i> ” relativa all’ampliamento officina, al fine di determinare il relativo punteggio. In caso di esercizio dell’opzione da parte della Stazione Appaltante, l’estensione della garanzia offerta sarà estesa per analogia anche agli impianti del nuovo deposito treni.

Per i criteri di valutazione A.1 e A.2, la Commissione valuterà gli elementi qualitativi sopra indicati con il metodo del “confronto a coppie”, in applicazione delle linee guida ANAC n. 2/2016.

Al termine del confronto si trasformerà la somma dei coefficienti (punteggi) attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno e questi ultimi verranno moltiplicati per il punteggio massimo indicato per il criterio.

Nel caso in cui le offerte siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati in applicazione del sistema alternativo al confronto a coppie di cui alla lettera a) delle Linee Guida ANAC n. 2.

Per i criteri di valutazione A.3, A.4 e A.5 il punteggio sarà calcolato moltiplicando la percentuale ottenuta con la compilazione della scheda per il punteggio attribuito al criterio stesso.

Con riferimento a quanto indicato al Capitolo III delle Linee guida ANAC n. 2/2016, prima che la Commissione proceda alla riparametrazione del punteggio, i concorrenti che non otterranno un punteggio dell’offerta tecnica superiore al **valore soglia di 45/70**, non saranno ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, con conseguente esclusione dalla procedura di gara.

La Commissione, una volta attribuito il punteggio per tutti i criteri ed escluse le offerte tecniche che presentano un punteggio inferiore al valore soglia di 45/70, procederà alla riparametrazione dell’offerta tecnica.

Qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, previa riduzione del valore soglia da 45/70 a 42/70.

19.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica.

Il punteggio per l’elemento quantitativo B è attribuito al migliore ribasso percentuale unico sull’importo complessivo netto a base di gara in applicazione della seguente formula, essa pure tratta dalle linee guida ANAC n. 2:

$$V_i = (RI/R_{max})$$

dove:

R_i = ribasso unico offerto dal concorrente i-simo;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente.

Il ribasso percentuale unico offerto, espresso in cifre ed in lettere fino alla seconda cifra decimale, calcolato sulla base della somma degli importi risultanti dalla compilazione delle Liste 7 colonne relative all'ampliamento officina (Allegato 1.1.a) e nuovo deposito (Allegato 1.1.b) in riferimento al valore complessivo dell'appalto, comprensivo dell'attività opzionale (nuovo deposito treni), pari a € 10.744.917,00 di cui € 249.002,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

Dopo l'attribuzione dei coefficienti all'offerta tecnica ed economica, la Commissione giudicatrice determinerà, per ogni offerta, il dato numerico finale per individuare la migliore offerta sulla base della seguente formula:

$$P_i = PA_{1i} + PA_{2i} + PA_{3i} + PA_{4i} + PA_{5i}$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima

P_{A1i} = punteggio requisiti criterio A.1 del concorrente i-simo

P_{A2i} = punteggio requisiti criterio A.2 del concorrente i-simo

P_{A3i} = punteggio requisiti criterio A.3 del concorrente i-simo

P_{A4i} = punteggio requisiti criterio A.4 del concorrente i-simo

P_{A5i} = punteggio requisiti criterio A.5 del concorrente i-simo

P_{Bi} = punteggio offerta economica B del concorrente i-simo

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

20.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica è prevista per il 18/11/2021 ore 10. Eventuali variazioni saranno comunicate ai concorrenti, mediante il Sistema, con almeno due giorni di preavviso.

Conformemente alle disposizioni adottate in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza nell'espletamento della procedura, sarà garantito un collegamento telematico da remoto a tutti i Concorrenti che vorranno partecipare alla I seduta pubblica, anch'esso **comunicato tramite il Sistema**.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Sarà garantita la partecipazione in presenza del Seggio di Gara o della Commissione di gara, al fine di dare la piena visibilità delle operazioni di gara oltre che la corretta verbalizzazione delle stesse.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo Sistema almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il soggetto che presiede la gara, il giorno indicato per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella "**Busta A - Documentazione amministrativa**", procede:

- a) a verificare la correttezza formale della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce, ovvero ad individuare coloro ai quali assegnare il termine indicato per usufruire del soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Codice;
- b) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice e articolo 12 della L. n. 81/2017, partecipante alla gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara.

Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

20.2. Apertura delle buste contenenti l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica. Valutazione delle offerte

Il Seggio di Gara o la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'apertura della "Busta B - Offerta tecnica", al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

La Commissione giudicatrice procederà, in successive sedute riservate, a valutare le Offerte tecniche.

I punteggi relativi all'Offerta Tecnica saranno comunicati dalla Commissione giudicatrice, in seduta pubblica. La data e l'ora della seduta pubblica saranno pubblicati sul sito web di Infra.To e comunicati ai concorrenti tramite il Sistema con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata.

Nella medesima seduta pubblica la Commissione giudicatrice procede all'apertura della "Busta C - Offerta Economica", dando lettura integrale delle offerte pervenute.

La Commissione giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all'Offerta Economica, effettuando il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

21. VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i., e comunque in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'Offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte medesime.

Infra.To, sul profilo di committente e sulla piattaforma di e-procurement, pubblicherà nella Sezione "amministrazione trasparente" la composizione della Commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti.

Le sedute riservate della Commissione di gara potranno avvenire in modalità telematica, garantendo il Sistema la riservatezza e la condivisione tra soli Commissari della documentazione costituente l'Offerta Tecnica.

In seduta pubblica la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti all'Offerta tecnica a ciascun concorrente. I relativi punteggi verranno inseriti a Sistema prima di procedere all'apertura dell'Offerta Economica.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

23.1. Proposta di aggiudicazione

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la Commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. In caso contrario, Infra.To si riserva comunque la facoltà di richiedere elementi giustificativi a supporto dell'offerta presentata quali

relazione sull'incidenza delle spese generali, relazione sull'utile, analisi prezzi supportate da offerte dei fornitori per le voci costituenti una parte significativa dell'appalto, ecc.

Infra.To si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Infra.To si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice, nonché di procedere alla revoca degli atti di gara per i motivi di cui all'art. 21-quinquies della L. 241/1990, tra i quali eventuali difficoltà finanziarie, senza che l'aggiudicatario possa nulla pretendere ad alcun titolo e ragione.

23.2. Verifiche

Prima dell'aggiudicazione, Infra.To procederà alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla presente procedura, richiedendo alla prima classificata l'eventuale documentazione necessaria.

All'esito delle verifiche condotte, Infra.To procederà con l'aggiudicazione dell'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, Infra.To procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. Infra.To procederà quindi, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, Infra.To procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo ulteriormente la graduatoria dei concorrenti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. n. 159/2011 c.d. "Codice antimafia"). Qualora si proceda ai sensi degli articoli 88, comma 4-bis, e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011, Infra.To recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui alla normativa appena citata.

23.3. Stipulazione

La stipula, mediante sottoscrizione digitale, ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

E' comunque fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi del D.L. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n. 120/2020, art. 8 co. 1 lett. a), quindi in deroga al periodo di *stand still*.

Prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, l'aggiudicatario deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

In vista della stipulazione del contratto, Infra.To inviterà l'Aggiudicatario:

- a costituire e produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice. La mancata costituzione della suddetta garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e Infra.To, conseguentemente, aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria;

- a produrre la Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, del Codice) secondo quanto previsto e per il massimale pari all'importo contrattuale di cui all'art. 29 del Capitolato – A, tenuto conto delle particolarità dell'appalto. Non sono ammessi e, laddove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili ad infra.To scoperti e/o franchigie;
- a produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, D. Lgs. 50/2016;
- a produrre il POS e i documenti per la verifica di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 90 D. Lgs. n.81/2008;
- a produrre quant'altro necessario per la stipula del Contratto.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata autenticata ed è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

24. SPESE

Tutte le spese relative alla pubblicazione del Bando e dell'avviso dei risultati della procedura sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate ad Infra.To entro i termini di legge. Infra.To comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese (stimato in € 7.000,00 circa) nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Termine di presentazione del ricorso avverso la presente procedura: 30 giorni.

26. AVVERTENZE

Infra.To si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto d'appalto per l'attività principale di ampliamento dell'officina treni, in caso di mancato rilascio di nulla osta e pareri da parte degli Organi competenti.

Infra.To si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto d'appalto per l'attività opzionale in caso di mancato ottenimento dei finanziamenti statali richiesti per la realizzazione dell'intervento.

Per l'attività opzionale relativa alla realizzazione del nuovo deposito, nel caso in cui la formalizzazione delle risorse necessarie non dovesse avvenire in tempo utile rispetto al termine di esercizio dell'opzione (365 giorni dalla stipula del contratto per la realizzazione dell'ampliamento officina), Infra.to potrà rinunciare senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere.

Infra.To si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione in caso di motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia dichiarato in gara di voler subappaltare lavorazioni, Infra.To si riserva di chiedere, prima della presentazione della formale richiesta di subappalto, il nominativo e la documentazione del subappaltatore/i, in modo da anticipare i controlli di cui all'art. 105 del Codice sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice.

Si precisa che l'importo dell'anticipazione dovuta ai sensi dell'art. 35, comma 18, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà calcolato sul valore del contratto relativo ai soli lavori di realizzazione dell'ampliamento officina e, pertanto, esclusi quelli relativi al nuovo deposito treni.

L'anticipazione relativa ai lavori di realizzazione del nuovo deposito treni sarà riconosciuta, nei termini ed alle condizioni di legge, a seguito della sottoscrizione dell'Atto integrativo al contratto d'appalto principale.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito presente procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Fabio Bolognesi
f.to digitalmente

Allegati:

- 1.A Modello domanda di sopralluogo;
- 1.B Modello domanda di partecipazione;
- 1.C Modello dichiarazioni integrative;
- 1.D Scheda requisiti art. 90;
- 1.E Scheda cooptazione;
- 1.F Offerta tecnica: Scheda Deposito materiali;
- 1.G Offerta tecnica: Scheda individuazione delle principali forniture;
- 1.H Offerta tecnica: Scheda Estensione dei periodi di manutenzione in garanzia";
- 1.I Scheda Offerta economica: Ribasso unico di gara;
 - a. Lista 7 colonne Ampliamento officina;
 - b. Lista 7 colonne Nuovo deposito treni;

2 - il Capitolato Speciale d'Appalto prestazionale d'appalto - Parte A relativo all'ampliamento officina;

3 - il Capitolato Speciale d'Appalto prestazionale d'appalto - Parte A relativo al nuovo deposito (opzionale);

4 - lo Schema di Contratto Ampliamento Officina;

5 - lo Schema di Atto integrativo al Contratto dell'ampliamento officina per il nuovo deposito (opzionale);

6 – il Modello di Protocollo di legalità in corso di approvazione dalla Prefettura territorialmente competente, che sarà sottoscritto con l'Aggiudicatario.